

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi
da sovraindebitamento
LIQUIDAZIONE DEI BENI
(ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3/2012)

Il sottoscritto:

[REDACTED]

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Cristian Aragona, c. f. RGNCST77E04E158E, P. IVA 02718360809, elett.dom.to nel suo studio in Via Torino n. 34, Villa San Giovanni, il quale difensore indica i propri recapiti per le comunicazioni di rito: PEC cristian.aragona@avvocatirc.legalmail.it, fax 0965/751115, , premesso che

- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo pensionato sin dal 1996, né mai ha esercitato attività d'impresa;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause in un tempo remoto e grava pesantemente sul ménage familiare. Infatti, sul finire degli anni '80 del secolo passato, il [REDACTED]

Preside [REDACTED]

Persona nota e stimata nel territorio di residenza, forte della visibilità della propria famiglia, nel tentativo di trovare un'occupazione per la propria figlia primogenita [REDACTED], la sosteneva nella gestione di un'agenzia di viaggi, costituita nel 1992 sotto forma di società in accomandita semplice ([REDACTED] & Co Sas), di cui la stessa deteneva il 50%, quale accomandante, ma presso la stessa, di fatto, era impiegata.

La crescita dell'agenzia, avviatasi ottimamente nel comprensorio, comportava sempre maggiori investimenti a fronte dei quali i soci sottoscrivevano dei prestiti per i quali era pretesa dagli Istituti di credito garanzia.

Atteso che la figlia non disponeva di alcun reddito, oltre a quello derivante dall'Agenzia di viaggi ed il di lei padre ben veniva ritenuto in grado di far fronte alle obbligazioni, veniva chiesto allo stesso di costituirsi fidejussore.

Studio Legale
Avv. Aragona Cristian

C.F. RGNC5177E04H158L - P. IVA 07718360809

La crisi delle Agenzie di viaggio sopravvenuta a metà degli anni '90, derivante dall'ingresso nel mercato di colossi del turismo che presentavano offerte ineguagliabili da una piccola agenzia e dal crescente appeal di internet con operatori che offrivano una scontistica eccezionale, specie per il "last minute", diveniva progressivamente causa di sempre maggiori difficoltà economiche e finanziarie a cui doveva sopporre in parte il fidejussore.

Diverse posizioni furono chiuse, infatti, con sacrificio finanziario dell'odierno ricorrente.

Nel frattempo, anche l'altro figlio () necessitava del supporto economico del padre per la propria introduzione nel mondo del lavoro e lo stesso dava fondo ai propri risparmi.

La situazione si incancreniva progressivamente, anche a causa del concomitante onere derivante dalle rate di mutuo ipotecario sulla prima ed unica casa, a tal punto che l'istante subiva ben due procedure esecutive immobiliari (n. 182/98 e n. 177/99 del Registro delle Esecuzioni del Tribunale di Reggio Calabria) che si concludevano con la vendita all'asta della casa di abitazione.

Ma il susseguirsi di situazioni sfavorevoli, purtroppo, continuava con l'incendio dell'Agenzia di viaggi il 15 luglio 1998 e, successivamente, la malattia dell'istante stesso.

Da allora, la situazione si è aggravata nel tempo, atteso che la figlia ha cessato la propria attività lavorativa ed ancora oggi, a 47 anni, vive con i genitori ed è a loro carico.

Come se non bastasse, la famiglia dell'istante è tenuta a prestare assistenza e cure al fratello della di lui moglie, signor () abitante nel medesimo stabile dell'istante.

Quanto sopra riportato, riassume, in forma estremamente sintetica, le difficoltà in cui versa il signor () e la di lui famiglia.

La debitoria, progressivamente aggravatasi nel tempo, ha determinato l'attuale situazione, irreversibile di sovraindebitamento, per come definita ai sensi e per gli effetti dell'art. 71.3/2012.

Pertanto, l'istante ha predisposto, con l'ausilio della dott.ssa Francesca Fortugno, con studio in Reggio Calabria alla Via Armacà n. 56 pec: francescafortugno@pec.it, Gestore della crisi nominata dall' Organismo di composizione della crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti di Contabili di Reggio Calabria (n. 36/A del Registro degli OCC), la presente istanza di liquidazione dei beni ex art 14 ter della Legge 3/2012;

Il patrimonio liquidabile consiste in un fazzoletto di terra di nessun valore/interesse commerciale, in quanto di ridottissime dimensioni ed interclusi da alcuni stabili, ubicato in Villa San Giovanni alla () un rudere (fabbricato rurale) () nonché nella pensione che, allo

stato, è già in parte assorbita dalla cessione del quinto della stessa, oltre che da un pregresso pignoramento.

L'articolazione della debitoria, è indicata nell'allegato, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi, approssimativamente indicati, in quanto si esprimono forti perplessità sugli ammontari segnalati al CRIF dai cessionari Sestino Securitisation e Castello Finance, in quanto derivanti da residuo del ricavato di due procedure esecutive immobiliari di cui sopra si è detto e che hanno visto, comunque, la parziale soddisfazione degli stessi (vedasi piano riparto del Custode in allegato) - le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia, composta da tre persone, come da certificato dello stato di famiglia che si allega, ammontano a complessivi euro 1280,00;

la proposta è stata sottoposta ad attestazione da parte del Gestore della crisi, in funzione di O.C.C., che quest'ultimo ha rilasciato in data 12/06/2020 come da allegato N;


TUTTO CIÒ PREMESSO

il sig. [REDACTED] come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012, voglia fissare udienza, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012.

Si chiede inoltre di voler disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso così come del piano di accantonamento in essere da parte di INPS a seguito del pignoramento c/o terzi.

Con osservanza

Reggio Calabria, 08/06/2020

Aragona Filippo


Si allega

- A - Stato di famiglia;
- B - Atto costitutivo [REDACTED];
- C - Verbale di Intervento VV.FF.;
- D - Liberatoria San Paolo;
- E - Certificati medici stato di salute [REDACTED];
- F - Verbale di Invalidità [REDACTED];
- G - Visure Catastali;
- H - Piano di riparto ex art. 510 c.p.c. proc. Esec. 177/99;
- I - Ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate (nell'anno 2016 è presente solo Certificazione Unica dell'INPS);
- L - Inventario dei beni;
- M - Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;

VIA TORINO N. 34 - 89018 - VILLA SAN GIOVANNI (RC)

Tel./Fax 0965/751115 - Cell. 3334443777

Email Pec: cristian.aragona@avvocatirc.legalmail.it

- N - Relazione particolareggiata dell'O.C.C. ex art. 14 ter, comma 3, L. 3/2012 con allegati

Procura Speciale

Il sottoscritto signor A [redacted] [redacted] Cristian

Aragona c. f. RGNCST77E04F1581, P. IVA 02718360809, con studio in Via Torino n. 34, Villa San Giovanni, del loro di Reggio Calabria a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado del presente procedimento, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge. Elegge domicilio presso lo studio del nominato difensore. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.
Reggio Calabria, 08/06/2020

Aragona Filippo



È autentica

Avv. Cristian Aragona

